



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Estratto di Deliberazione della Commissione Straordinaria

(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

n. 20 del 14 MAR. 2019

(Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del d. Lgs. n. 267/2000 – Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

- 1. RIDETERMINARE ed APPROVARE** le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure massime previste dalla vigente normativa come di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota IMU al 2017	Aliquota massima IMU dal 1/1/2018	Aliquota TASI al 2017	Aliquota massima TASI dal 1/1/2018	Aliquota max IMU + TASI dal 1/1/2018
Abitazione principale cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente
Abitazione principale cat. Catastale A/1-A/8-A/9	4 per mille	6 per mille	Esente	Esente	6 per mille
Altri fabbricati	9,6 per mille	9,6 per mille	Esente	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati di categoria D	9,6 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)	9,6 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)	Esente	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e	Esente	Esente	Esente	2,5 per mille	2,5 per mille

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. (fabbricati)					
Fabbricati rurali strumentali	Esente	Esente	Esente	1 per mille	1 per mille
Aree fabbricabili	9,6 per mille	9,6 per mille	Esente	1 per mille	10,60 per mille
Terreni agricoli art.13, comma 6, D.L. n. 201/2011	9,6 per mille	10,60 per mille	Esente	Esente	10,60 per mille
Terreni agricoli art.1, comma 13, L. n. 208/2015	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente

2. **DARE ATTO** che ai sensi dell'art.1, comma 677, L.n. 147/2013 le aliquote sono state determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge per l'IMU al 31/12/2013.
3. **STABILIRE** che le modifiche apportate alle predette aliquote sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento laddove in essi contenuti.
4. **STABILIRE** ai sensi dell'art.1, comma 682, della L. n. 147/2013 che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari presumibilmente al 87 %.
5. **STABILIRE** ai sensi dell'art.1, comma 681, L. n. 147/2013 che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota d'imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20 % dall'ammontare complessivo.
6. **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D. Lgs. n. 207/2000 la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
7. **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
8. **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dell'erogazione dei contributi erariali spettanti all'Ente;
9. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma II, della L.R. n. 44/91.
10. **PUBBLICARE** la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Castelvetrano.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO SI